

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n.1	Contarina S.p.A. già opera per garantire un elevato livello di standard ambientale e gestionale, infatti il proprio Sistema di Gestione è in conformità alla ISO 14001:2015.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n.1.I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	La Direzione dell'impianto sarà impegnata, nell'ambito delle politiche di gruppo, a determinare e fornire le risorse necessarie per attuare, mantenere e migliorare il Sistema di Gestione Ambientale, a riesaminare periodicamente la Politica per mantenerla coerente con le scelte strategiche dell'Organizzazione ed a darne massima diffusione sia all'interno che all'esterno dell'Organizzazione medesima. Essa definirà gli obiettivi e le strategie e monitorerà e riesaminerà periodicamente lo stato di attuazione del Sistema di Gestione Ambientale e lo stato di avanzamento degli obiettivi periodici fissati e degli indicatori chiave definiti.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n.1.II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione;	La Politica Ambientale è un documento in cui l'organizzazione specifica gli impegni, gli obiettivi e le azioni che intende porre in essere per migliorare le sue prestazioni ambientali. La sua definizione è uno dei pilastri del Sistema Volontario di Gestione della Qualità Ambientale, certificato ISO 14001. La Direzione dell'impianto definirà e riesaminerà periodicamente la Politica Ambientale aziendale, che comprenderà anche il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale e delle prestazioni ambientali.	Applicata	-

¹ - La presente scheda deve riportare la valutazione della soluzione impiantistica da sottoporre all'esame dell'autorità competente. Tale (auto)valutazione deve essere effettuata dal gestore dell'impianto IPPC sulla base del principio dell'approccio integrato, delle migliori tecniche disponibili, delle condizioni ambientali locali, nonché sulla base dei seguenti criteri:

- bat conclusioni pubblicate sul sito <http://www.dsa.minambiente.it/> o nei BREF pertinenti, disponibili sul sito <http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm>;
- sulla base della individuazione delle BAT applicabili (evidenziare se le BAT sono applicabili al complesso delle attività IPPC, ad una singola fase di cui al diagramma C2 o a gruppi di esse oppure a specifici impatti ambientali);
- discutere come si colloca il complesso IPPC in relazione agli aspetti significativi indicati nei BREF (tecnologie, tecniche di gestione, indicatori di efficienza ambientale, ecc.), confrontando i propri fattori di emissione o livelli emissivi, con quelli proposti nei BREF. Qualora le tecniche adottate, i propri fattori di emissione o livelli emissivi si discostino da quelli dei BREF, specificarne le ragioni e ove si ritenga necessario indicare proposte, tempi e costi di adeguamento;
- qualora non siano disponibili BREF o altre eventuali linee guida di settore, l'azienda deve comunque valutare le proprie prestazioni ambientali alla luce delle disponibili, individuando gli indicatori che ritiene maggiormente applicabili alla propria realtà produttiva.

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</p> <p>1.1. Prestazione ambientale complessiva</p> <p>BAT n.1.III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;</p>	<p>La platea di fondazione sulla quale devono essere successivamente innalzati i programmi di miglioramento continuo della performance ambientale è rappresentata dal grigliato dello schema di conformità rispetto al contesto normativo. La compliance, in altri termini, è la base di ogni successivo step di pianificazione, incluso quella che riguarda la programmazione degli investimenti.</p> <p>Per assicurare l'attuazione e l'efficacia della Politica Ambientale dell'azienda, la Direzione dell'impianto sarà impegnata a determinare e fornire le risorse necessarie per attuare, mantenere e migliorare il Sistema di Gestione Ambientale documentandolo con procedure ed istruzioni scritte, documenti di analisi e valutazione degli aspetti ed impatti ambientali, con lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valutare i rischi del contesto di riferimento e nello specifico i rischi ambientali correlati a ciascun sito/attività/impianto e definire gli obiettivi e le opportunità correlate; • Definire gli obiettivi ed assegnare le risorse per garantirne il raggiungimento, correlandoli al piano industriale/alla pianificazione finanziaria e degli investimenti e tenere sotto controllo il relativo stato di avanzamento; 	Applicata	-
	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</p> <p>1.1. Prestazione ambientale complessiva</p> <p>BAT n.1.III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere sotto controllo sistematicamente gli aspetti ambientali ed i rischi significativi relativamente alla gestione delle attività e dei siti coinvolti e garantire un livello di prestazione ambientale conforme alle prescrizioni e adeguato; • Garantire la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni dei processi e del sistema, la disponibilità di informazioni affidabili sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine il coinvolgimento attivo ed un'adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate; • Migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali, tramite l'attuazione di obiettivi e traguardi specifici; • Individuare e cogliere le opportunità di miglioramento del sistema di gestione e delle prestazioni ambientali e renderle operanti. 	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</p> <p>1.1. Prestazione ambientale complessiva</p> <p>BAT n.1.IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:</p> <p>a. struttura e responsabilità,</p> <p>b. assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza,</p> <p>c. comunicazione,</p> <p>d. coinvolgimento del personale,</p> <p>e. documentazione,</p> <p>f. controllo efficace dei processi,</p> <p>g. programmi di manutenzione,</p> <p>h. preparazione e risposta alle emergenze,</p> <p>i. rispetto della legislazione ambientale,</p>	<p>La BAT in questione si riferisce a tutte quelle procedure che sono patrimonio della norma ISO 14001.</p> <p>Circa il rispetto della legislazione ambientale, si veda il precedente punto BAT n.1.III.</p> <p>Il Sistema di Gestione Ambientale, comprenderà anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la pianificazione ed il controllo delle attività nel Piano di Sorveglianza e Misurazioni Ambiente/Sicurezza; • la gestione delle non conformità e la definizione ed attuazione di azioni correttive/opportunità; • gli audit del Sistema di Gestione Ambientale; • la rilevazione ed il monitoraggio dei dati correlati agli aspetti ambientali e l'elaborazione di opportuni indicatori di prestazione ambientale, nonché per gli impianti registrati EMAS anche di appositi indicatori chiave in conformità ai requisiti del Regolamento EMAS; • la comunicazione interna ed all'esterno circa gli aspetti ambientali significativi; • l'avvio e lo svolgimento di processi, programmi ed azioni di miglioramento continuo del sistema e delle prestazioni ambientali laddove possibile, anche mediante il coinvolgimento e la partecipazione attiva del personale sia nella fase di identificazione delle azioni sia nella fase esecutiva; • l'impegno e l'attuazione di azioni per il miglioramento continuo sia del sistema sia delle prestazioni ambientali effettive. <p>Saranno previste specifiche procedure che regolamentano tali aspetti e numerose registrazioni.</p>	<p>Applicata</p>	<p>-</p>

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</p> <p>1.1. Prestazione ambientale complessiva</p> <p>BAT n.1.V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a:</p> <p>a. monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED - Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM)</p> <p>b. azione correttiva e preventiva, c. tenuta di registri, d. verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;</p>	<p>La BAT in questione si riferisce a tutte quelle procedure che sono patrimonio della norma ISO 14001.</p> <p>Per tutto quanto attiene alla predisposizione, all'esecuzione e all'attuazione dei monitoraggi (incluso la comunicazione agli Enti competenti), il gestore è obbligato giuridicamente ai vincoli imposti dal vigente Decreto AIA, cui si attiene scrupolosamente.</p> <p>Il Sistema di Gestione Ambientale, comprenderà anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la pianificazione ed il controllo delle attività nel Piano di Sorveglianza e Misurazioni Ambiente/Sicurezza; • la gestione delle non conformità e la definizione ed attuazione di azioni correttive/opportunità; • gli audit del Sistema di Gestione Ambientale; • la rilevazione ed il monitoraggio dei dati correlati agli aspetti ambientali e l'elaborazione di opportuni indicatori di prestazione ambientale, nonché per gli impianti registrati EMAS anche di appositi indicatori chiave in conformità ai requisiti del Regolamento EMAS; • la comunicazione interna ed all'esterno circa gli aspetti ambientali significativi; • l'avvio e lo svolgimento di processi, programmi ed azioni di miglioramento continuo del sistema e delle prestazioni ambientali laddove possibile, anche mediante il coinvolgimento e la partecipazione attiva del personale sia nella fase di identificazione delle azioni sia nella fase esecutiva; • l'impegno e l'attuazione di azioni per il miglioramento continuo sia del sistema sia delle prestazioni ambientali effettive. Saranno previste specifiche procedure che regolamentano tali aspetti e numerose registrazioni. 	Applicata	-
	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</p> <p>1.1. Prestazione ambientale complessiva</p> <p>BAT n.1.VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;</p>	<p>Contarina S.p.A. è certificata conforme alla norma ISO 14001:2015.</p> <p>Il Sistema di Gestione comprenderà anche il riesame del Sistema di Gestione Ambientale a più livelli (per funzione/attività, per processo, di direzione). Il riesame sarà effettuato almeno una volta all'anno in modo complessivo. Sarà prevista apposita procedura ed i risultati dei vari riesami saranno documentati.</p>	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n.1.VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;	Il gestore presta attenzione verso questo particolare aspetto. Nell'ambito della progettazione di impianti, quale quello di cui trattasi, o nella definizione degli obiettivi di miglioramento dei siti esistenti, o nella semplice sostituzione di macchinari, il soggetto gestore si impegna nella ricerca ed adozione di tutte le soluzioni tecnologiche funzionali al miglioramento continuo della tutela ambientale, nel rispetto dell'equilibrio economico-gestionale dell'Azienda.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n.1.VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita;	Contarina S.p.A. ha già individuato una proposta di piano di decommissioning che rappresenta una sensibile implementazione di quello contenuto nel Decreto AIA vigente. All'interno del Documento di Analisi Ambientale e nello specifico all'interno dello schema del ciclo di vita (Life Cycle Perspective) dell'impianto/del servizio/del sito oggetto dell'analisi ambientale, saranno individuati e valutati gli aspetti ambientali che rientrano sotto la sfera di influenza dell'impianto, dalla fase di progettazione al fine vita. Inoltre, come previsto da procedura, in fase di progettazione dell'impianto all'interno della relazione tecnica e con apposita reportistica sono descritti nel dettaglio gli aspetti ambientali e le scelte adottate al fine di mitigare gli eventuali impatti sia in fase di costruzione ed avviamento che in esercizio che in fase di smantellamento e fine vita.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n.1.IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare.	Il gestore presta attenzione verso questo particolare aspetto. Il personale tecnico dell'impianto svolgerà regolarmente attività di benchmarking con altre realtà simili del settore e con i principali sviluppatori delle tecnologie di trattamento rifiuti.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n.1.X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2);	La gestione dei flussi di rifiuti rappresenta un preciso punto dello schema di monitoraggio e controllo dei processi che sarà adottato internamente all'impianto. Saranno presenti procedure trasversali e di sito. Si rimanda alla disamina della BAT 2: Procedure di Gestione Rifiuti.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n.1.XI. Inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3);	L'inventario dei flussi idrici e gassosi è riportato nella Relazione Tecnica e sarà codificato nel PMeC.	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n.1.XII. Piano di gestione dei residui (cfr. descrizione alla sezione 6.5.);	I flussi di rifiuti generati dall'impianto saranno oggetto di specifico monitoraggio indicato nel PMeC. Saranno presenti procedure trasversali e di sito. Si rimanda alla disamina della BAT 2: Procedure di Gestione Rifiuti.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n.1.XIII. Piano di gestione in caso di incidente (cfr. descrizione alla sezione 6.5.);	L'adozione del Sistema di Gestione Ambientale presuppone la gestione documentata di ogni circostanza avversa che generi infortunio o incidente per il personale e gli ambienti, definendo campo di applicazione, responsabilità, modalità esecutive, norme di riferimento, documentazione di riferimento e gestione dell'evento. Verrà redatto un Piano di Gestione in caso di incidente ed inserito nel Sistema di Gestione Ambientale.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n.1.XIV. Piano di gestione degli odori (cfr BAT 12);	Il Piano di Gestione degli Odori costituisce parte integrante del Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001:2005. Saranno presenti procedure trasversali e di sito. Si rimanda alla disamina della BAT 12 (Piano di Gestione Odori).	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n.1.XV. Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr BAT 17);	Il Piano di Gestione del Rumore e delle Vibrazioni costituisce parte integrante del SGA conforme alla norma ISO 14001:2005. Saranno presenti procedure trasversali e di sito. Si rimanda alla disamina della BAT 17 (Piano di Gestione del Rumore/Vibrazioni).	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
<p>DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 2.a. Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti.</p>	<p>A norma di legge sarà inserito nel Sistema di Gestione Ambientale e nel PMeC. La programmazione e le modalità di conferimento in sicurezza saranno stabilite conformemente alle procedure previste dal sistema di gestione certificato adottato. In particolare vengono rispettate le seguenti condizioni: determinazione dei rifiuti che possono essere trattati, predisposizione ed attuazione di procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti, predisposizione ed attuazione di procedure di accettazione dei rifiuti, predisposizione ed attuazione di un sistema di tracciabilità ed un inventario dei rifiuti. I rifiuti in ingresso all'impianto verranno trasportati e conferiti secondo quanto disposto dal D.lgs.152/2006. I mezzi conferitori, proveniente dalla raccolta, entreranno a retromarcia all'interno dell'edificio e sverseranno i prodotti assorbenti, chiusi in sacchi in PE trasparenti, nella zona dedicata. Un operatore tramite un mezzo gommato avrà il compito di movimentare il rifiuto conferito nell'area di stoccaggio temporanea ed alla successiva fase di processo. La caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto sarà ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto e comunque almeno una volta l'anno.</p>	Applicata	-
	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 2.b. Predisporre e attuare procedure di accettazione e caratterizzazione dei rifiuti.</p>	<p>A norma di legge ed inserito nel Sistema di Gestione Ambientale. I rifiuti saranno sottoposti a controllo in fase di accettazione: controllo documentale a cura del personale operativo della pesa che effettua la verifica di conformità della documentazione di accompagnamento di ciascun carico e controllo visivo sulla qualità del rifiuto. I rifiuti accettati in impianto verranno registrati sui registri di carico e scarico gestiti con sistema informatico dal quale possono essere estratti tutti i dati relativi ai movimenti dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto, sino all'elaborazione del Registro di carico e scarico previsto dalla norma tecnica di settore. Sono previste analisi merceologiche a campione sui rifiuti in ingresso e caratterizzazioni analitiche per i rifiuti e/o prodotti in uscita dall'impianto.</p>	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 2.c. Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti.	A norma di legge ed inserito nel Sistema di Gestione Ambientale e nel Piano di Gestione Operativo. In via del tutto generale si osserva che qualora la verifica visiva evidenzi materiale non conforme, tale materiale viene stoccato in area dedicata e successivamente inviato in impianto esterno. Qualora l'operatore addetto al caricamento ravvisasse la presenza di materiale "non conforme" provvederà autonomamente alla messa in sicurezza del materiale, all'interno di contenitori mobili predisposti all'uso, al fine di evitare commistione con gli altri rifiuti presenti nell'impianto. Detti rifiuti saranno successivamente conferiti presso impianti autorizzati. Ogni area sarà corredata di adeguata cartellonistica, che risulta sempre visibile e ben leggibile, su cui è riportato codice EER e descrizione sintetica del rifiuto stoccato in quanto tutti i rifiuti in ingresso vengono stoccati in aree compartimentate e suddivise tra di loro, in modo da non creare commistione tra le diverse tipologie di rifiuto. I rifiuti in ingresso ed in uscita saranno ovviamente annotati nei registri di carico e scarico.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 2.d. Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita.	A norma di legge e inserito nel Sistema di Gestione Integrato. Si rimanda alle relazioni tecniche nelle quali vengono esplicitate le caratteristiche attese dei prodotti in uscita.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 2.e. Garantire la segregazione dei rifiuti.	A norma di legge e da dichiarare nel Sistema di Gestione Ambientale. I rifiuti verranno conferiti in aree di deposito dedicate (aree/settori divisi per classi omogenee di rifiuti). L'estensione delle aree all'interno delle quali sono stoccate le varie tipologie di rifiuto, sono idonee per i quantitativi massimi istantanei presi in carico.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 2.f. Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura.	A norma di legge e da dichiarare nel Sistema di Gestione Ambientale. La miscelazione dei codici EER previsti in ingresso all'impianto non presenta problemi di compatibilità.	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 2.g. Cernita dei rifiuti solidi in ingresso.	All'atto della ricezione dei rifiuti in ingresso è prevista la verifica visiva del materiale conferito e l'eventuale allontanamento degli indesiderati. Ad ogni modo anche il pretrattamento dei rifiuti assicurerà l'assenza di materiali indesiderati nelle successive fasi di lavorazione. Il pretrattamento include le fasi di triturazione, abbattimento dei farmaci, sterilizzazione e trasporto del materiale.	Applicata	-
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 3.i.a. flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni;	Le informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento sono riportate nelle relazioni tecniche del progetto. Sono già presenti, a livello di progettazione di fattibilità, schemi di flusso dei trattamenti delle diverse sezioni dell'impianto. Il Piano di Gestione Ambientale, infine, avrà allegati gli schemi as built dell'impianto. Annualmente saranno predisposti inventari dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 3.i.b. descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni;	La descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni, sono riportati nella Relazione Tecnica del progetto. I punti di emissione degli scarichi gassosi e degli scarichi idrici sono riportati negli elaborati grafici allegati al progetto.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 3.ii.a. valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;	Il monitoraggio dei parametri indicati dovrà essere garantito attraverso il rispetto di quanto riportato nel PMeC che sarà allegato alla autorizzazione dell'impianto.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 3.ii.b. valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità;	Il monitoraggio dei parametri indicati dovrà essere garantito attraverso il rispetto di quanto riportato nel PMeC che sarà allegato alla autorizzazione dell'impianto.	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 3.ii.c. dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)]	In considerazione del ciclo produttivo e della tipologia dei flussi di scarico non si prevedono analisi sulla bioeliminabilità.	Non pertinente	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 3.iii. a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura; b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità; c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività; d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).	Il monitoraggio dei parametri indicati dovrà essere garantito attraverso il rispetto di quanto riportato nel PMeC che sarà allegato alla autorizzazione dell'impianto. Si rimanda alla BAT 34: Riduzione tramite adsorbimento; biofiltro, ecc.	Applicata	-
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 4.a. Ubicazione ottimale del deposito.	Si rimanda alla planimetria generale delle opere elettromeccaniche del progetto ed alle tavole di inquadramento territoriale. Per quanto riguarda le movimentazioni dei rifiuti all'interno del complesso impiantistico tutto il layout è stato improntato a scelte tese a minimizzare le movimentazioni interne ed esterne, come richiesto dalla BAT.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 4.b. Adeguatezza della capacità del deposito.	È stato effettuato il dimensionamento delle aree di stoccaggio PAP in ingresso e delle aree di stoccaggio materie prime seconde recuperate, tenendo conto dei flussi ipotizzati e delle diverse tipologie di rifiuti. L'autonomia delle singole sezioni di stoccaggio (esprimibile in giorni), nello scenario di impianto funzionante a piena capacità (l'impianto sarà in grado di trattare circa 5.000 tonnellate/anno di rifiuto in ingresso), è dettagliata nella relazione tecnica del progetto. L'impianto è stato progettato per essere conforme alle norme antincendio.	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 4.c. Funzionamento sicuro del deposito.	A norma di legge e inserito nel Sistema di Gestione Ambientale. Le macchine che verranno utilizzate per la movimentazione o installate per il trattamento del rifiuto saranno marcate CE. Tutti gli stoccaggi della sezione avvengono al riparo dalla pioggia in quanto confinati all'interno di capannoni chiusi o sotto tettoia.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 4.d. Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati.	-	Non applicabile	Nell'impianto in oggetto non si prevede il conferimento di rifiuti pericolosi.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 5.1. operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale competente.	La gestione dell'impianto verrà affidata a personale qualificato e idoneamente addestrato e formato nel gestire gli specifici rifiuti e nella loro movimentazione con mezzi meccanici, evitando rilasci nell'ambiente, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti; verranno programmati corsi di aggiornamento finalizzati a mantenere un consono livello di competenza in modo da assicurare un tempestivo ed adeguato intervento in caso di incidenti.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 5.2. operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione.	L'impianto verrà gestito attraverso la compilazione dei registri di conduzione che documenteranno i trasferimenti dei rifiuti in ingresso ed in uscita.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.1. Prestazione ambientale complessiva BAT n. 5.3. adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite.	I rifiuti ricevuti dall'impianto saranno allo stato solido, eventuali fuoriuscite dai mezzi, riconducibili esclusivamente ad episodi accidentali, peraltro poco probabili viste le velocità moderate ammesse per i mezzi di trasporto e l'ampia viabilità, saranno gestite mediante le pulizie delle aree (interne ed esterne), con sistemi tipo spazzatrici a secco o, in caso di necessità, lavaggio, vista la presenza di una rete idrica di servizio ed idoneo impianto di intercettazione e raccolta delle acque dei piazzali.	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</p> <p>1.1. Prestazione ambientale complessiva</p> <p>BAT n. 5.4. in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza polverosa o farinosa).</p>	<p>Non esistono operazioni di miscelazione o dosaggio all'esterno dei capannoni chiusi.</p>	Applicata	-
	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</p> <p>1.1. Prestazione ambientale complessiva</p> <p>BAT n. 5.5. Le procedure per movimentazione e trasferimento sono basate sul rischio tenendo conto della probabilità di inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale.</p>	<p>Data la natura del rifiuto trattato nell'impianto, gli unici inconvenienti nelle fasi di movimentazione e trasferimento potrebbero essere legati ad eventi piuttosto rari nell'area impiantistica quali incidenti tra i mezzi, in realtà poco probabili data la rigorosa gestione della viabilità interna, le limitazioni sulle velocità e le ampie aree a disposizione. Eventuali sversamenti a causa di eventi accidentali, trattandosi prevalentemente di rifiuti solidi, saranno gestiti con la raccolta del carico e la pulizia dell'area. Qualora lo sversamento dovesse coinvolgere una cisterna destinata al conferimento delle acque reflue di processo verso impianti esterni, verranno utilizzati materiali assorbenti specifici per limitare la quantità del prodotto sversato eventualmente afferente alla rete delle acque dei piazzali che è comunque dotata di una vasche di raccolta delle acque di prima pioggia già esistente.</p>	Applicata	-
<p>DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</p>	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</p> <p>1.2. Monitoraggio</p> <p>BAT n. 6</p>	<p>Gli scarichi idrici non rappresentano un elemento rilevante nel ciclo produttivo. Il loro monitoraggio verrà effettuato con le modalità e le frequenze che saranno indicate nel PMeC allegato alla autorizzazione dell'impianto.</p>	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
<p>DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</p>	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.2. Monitoraggio BAT n. 7</p>	-	Non applicabile	<p>L'intervento non prevede scarichi idrici di processo in corpi idrici superficiali. Le acque di scarico scrubber e le acque di lavaggio interne e colaticci venturi saranno inviati ad impianto di trattamento esterno debitamente autorizzato, mentre le condense di processo saranno inviate all'impianto di depurazione esistente del Polo Impiantistico. Le acque meteoriche che insisteranno sulle coperture, essendo non contaminate, saranno gestite all'interno della rete delle acque meteoriche non contaminate esistente che adduce le stesse alle esistenti trincee drenanti, mentre le acque che insisteranno sulle zone pavimentate saranno naturalmente drenate nella esistente rete delle acque dei piazzali ed avviate alle vasche di prima pioggia esistenti.</p>
<p>DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</p>	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.2. Monitoraggio BAT n. 8</p>	<p>Le caratteristiche delle emissioni convogliate in atmosfera saranno periodicamente monitorate, con le modalità e le frequenze indicate nel PMeC allegato alla autorizzazione dell'impianto.</p>	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.2. Monitoraggio BAT n. 9	-	Non applicabile	La BAT in questione non è pertinente alla tipologia d'impianto in esame. Non vengono rigenerati solventi esausti.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.2. Monitoraggio BAT n. 10	Al fine di evitare l'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti e/o odorigene, il capannone sarà dotato di un sistema di captazione, convogliamento e trattamento dell'aria aspirata, in modo da mantenerlo in costante leggera depressione ed evitare il diffondersi all'esterno. La depurazione delle arie esauste così convogliate e l'abbattimento degli odori sarà garantita attraverso il passaggio delle arie esauste in uno scrubber. Si rimanda allo studio di dispersione allegato allo S.P.A. dal quale si evince che grazie ai presidi ambientali previsti, le emissioni in atmosfera saranno contenute entro i limiti di legge. È previsto un'analisi olfattometrica secondo norma UNI EN 13725. La frequenza del monitoraggio è determinata nel Piano di Gestione degli Odori (cfr. BAT 12).	Applicata	-
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.2. Monitoraggio BAT n. 11	I consumi idrici, energetici e di materie prime, nonché la produzione di residui e acque reflue saranno regolarmente registrati su appositi registri, con le modalità e le frequenze indicate nel PMeC. Tutti i dati indicati saranno monitorati e rendicontati nelle relazioni annualmente presentate agli enti competenti.	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.3. Emissioni in atmosfera BAT n. 12	Al fine di evitare l'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti e/o odorigene, il capannone sarà dotato di un sistema di captazione, convogliamento e trattamento dell'aria aspirata, in modo da mantenerlo in costante leggera depressione ed evitare il diffondersi all'esterno. La depurazione delle arie esauste così convogliate e l'abbattimento degli odori sarà garantita attraverso il passaggio delle arie esauste in uno scrubber. La prevenzione/riduzione sulla emissione degli odori verrà effettuata attraverso una corretta gestione dei sistemi di trattamento delle emissioni gassose (scrubber). Le fasi consistono in: manutenzione programmata costantemente eseguita di macchine e sistemi di abbattimento, mantenimento dei parametri di funzionalità, monitoraggio dei parametri di emissione attraverso campagne di monitoraggio, raccolta dati meteo sulla installazione, registrazione anomalie gestionali e correlazione dei dati raccolti con eventuali segnalazioni da parte di terzi.	Applicata	-
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.3. Emissioni in atmosfera BAT n. 13.a. Ridurre al minimo i tempi di permanenza.	Lo stoccaggio dei PAP in ingresso (ST101) ha una superficie pari a circa 120 mq ed un volume di circa 360 mc considerando un'altezza del cumulo di circa 3 m. Lo stoccaggio ST101 è in grado di garantire una capacità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (R13) per almeno 3 giorni.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.3. Emissioni in atmosfera BAT n. 13.b. Uso di trattamento chimico	Skid di preparazione e dosaggio reagenti chimici e skid dosaggio profumo. Il profumo è necessario per contrastare gli odori residui della cellulosa.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.3. Emissioni in atmosfera BAT n. 13.c. Ottimizzare il trattamento aerobico.	-	Non applicabile.	La BAT in questione non è pertinente alla tipologia d'impianto in esame.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.3. Emissioni in atmosfera BAT n. 14.a. Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse.	Le tecniche indicate sono state applicate a tutta la progettazione. Essendo un progetto di trattamento di rifiuti solidi le prescrizioni sono parzialmente applicabili, specificatamente per quanto riguarda i sistemi di aspirazione delle arie esauste, che sono in depressione fino all'aspiratore che immette in atmosfera. In questa condizione le perdite nell'ambiente sono contenute al minimo. Le prevalenze dei ventilatori tengono conto delle perdite di carico del sistema di captazione e dei sistemi di abbattimento (scrubber e biofiltro a seconda dei casi).	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.3. Emissioni in atmosfera BAT n. 14.b. Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità.	Il sistema di aspirazione è mantenuto in depressione in modo da garantire l'integrità del sistema ed evitare dispersione in ambienti esterni.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.3. Emissioni in atmosfera BAT n. 14.c. Prevenzione della corrosione.	L'impiantistica sarà realizzata con materiali che prevengono la corrosione. A titolo di esempio si evidenzia che le tubazioni di estrazione dell'aria saranno realizzate in ACCIAIO INOX, i ventilatori con acciai resistenti a corrosione e abrasione, le macchine per il pretrattamento dei rifiuti sono realizzate con acciai al carbonio ai quali sono applicati cicli di verniciatura tali da prevenire la corrosione.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.3. Emissioni in atmosfera BAT n. 14.d. Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse.	Tutte le lavorazioni vengono effettuate all'interno di aree confinate e poste in depressione dal sistema di ventilazione e depurazione dell'aria di processo.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.3. Emissioni in atmosfera BAT n. 14.e. Bagnatura.	Tutti gli stoccaggi di rifiuti avvengono al chiuso o sotto tettoia.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.3. Emissioni in atmosfera BAT n. 14.f. Manutenzione.	È prevista regolare e preventiva manutenzione secondo le indicazioni del costruttore eventualmente rese più restrittive in caso di utilizzi particolarmente gravosi. Verrà redatto apposito Piano di Manutenzione fin dalle fasi di progettazione esecutiva a seguito della scelta delle componenti e sulla base dei relativi manuali d'uso e manutenzione.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.3. Emissioni in atmosfera BAT n. 14.g. Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti.	È prevista la pulizia dei vari edifici e delle viabilità di servizio; le pavimentazioni saranno realizzate con pavimentazioni in battuto di cemento armato e/o asfalto, dotate di apposite pendenze verso la rete di raccolta delle acque di lavaggio illustrata graficamente nelle tavole di progetto. Si tratta quindi di superfici lisce, prive di asperità/irregolarità, per le quali verranno utilizzati appositi macchinari industriali in grado di pulire velocemente e in maniera efficace le superfici stesse (moto spazzatrici, ecc.). Al fine di contenere l'utilizzo di acqua e la conseguente produzione di reflui si opterà preferibilmente per macchinari di spazzamento a secco, che utilizzano un sistema meccanico aspirante in grado di raccogliere rifiuti ma anche materiali più pesanti quali inerti, ecc.	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.3. Emissioni in atmosfera BAT n. 14.h. Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair).	-	Non applicabile	Trattasi di un impianto semplice, dove l'impiantistica in gioco non si addice a tale tipologia di rilevazione. Nel caso in esame, al fine di monitorare perdite nelle tubazioni di aspirazione dell'aria sono sufficienti i controlli di ispezione periodici che fanno parte del Piano di Manutenzione. Si ricorda inoltre che tutto il sistema è in depressione.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.3. Emissioni in atmosfera BAT n. 15. a. Corretta progettazione degli impianti. b. Gestione degli impianti.	-	Non applicabile	Non è prevista la combustione in torcia.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.3. Emissioni in atmosfera BAT n. 16. a. Corretta progettazione dei dispositivi di combustione in torcia. b. Monitoraggio e registrazione dei dati nell'ambito della gestione della combustione in torcia.	-	Non applicabile	Non è prevista la combustione in torcia

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.4. Rumore e vibrazioni BAT n. 17. I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate; II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni; III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze; IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.	Secondo normativa e Sistema di Gestione Ambientale. Le emissioni acustiche (rumore e vibrazioni) saranno periodicamente monitorate, con le modalità e le frequenze indicate nel PMeC.	Applicata	-
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.4. Rumore e vibrazioni BAT n. 18.a. Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici.	I livelli acustici prodotti dalle attività di trattamento sui rifiuti, visto l'impiego di macchinari nuovi e certificati e dotati di sistemi di riduzione del rumore, saranno comunque garantiti entro i previsti limiti di legge, e saranno monitorati attraverso apposite campagne ad hoc. Inoltre tutte le attività di lavorazione saranno comunque svolte esclusivamente all'interno del capannone di lavorazione che sarà mantenuto chiuso al fine di limitare le emissioni acustiche. Inoltre i mezzi da e per l'impianto saranno obbligati a circolare a velocità ridotta riducendo le emissioni acustiche e le vibrazioni.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.4. Rumore e vibrazioni BAT n. 18.b. Misure operative.	Per il progetto in esame si prevede la ordinaria e straordinaria manutenzione delle apparecchiature utilizzate, nel pieno rispetto dei manuali d'uso e manutenzione, chiaramente gestite da addetti debitamente formati. Nel periodo notturno, non è previsto svolgimento di attività nel comparto ad eccezione del trattamento aria. La circolazione dei mezzi avverrà a velocità limitate.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.4. Rumore e vibrazioni BAT n. 18.c. Apparecchiature a bassa rumorosità.	Le macchine che verranno installate saranno tutte certificate CE, installate al chiuso e insonorizzate dove necessario (si fa riferimento ad esempio ai ventilatori).	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</p> <p>1.4. Rumore e vibrazioni</p> <p>BAT n. 18.d. Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni.</p> <p>BAT n. 18.e. Attenuazione del rumore.</p>	<p>Nel progetto sono state inserite componenti elettromeccaniche intrinsecamente poco rumorose, il confinamento al chiuso delle stesse, l'impiego di giunti antivibranti, ecc. contribuiscono, a livello previsione, a ridurre le emissioni rumorose e ne consentono un adeguato controllo. In fase gestionale, qualora dovessero emergere criticità si potrà ricorrere ad ulteriori interventi mitigativi.</p> <p>Tutte le attività di lavorazione saranno svolte esclusivamente all'interno del capannone di lavorazione che sarà mantenuto chiuso al fine di limitare le emissioni acustiche. Inoltre i mezzi da e per l'impianto saranno obbligati a circolare a velocità ridotta riducendo le emissioni acustiche e le vibrazioni.</p>	Applicata	-
<p>DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</p>	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</p> <p>1.5. Emissioni in acqua</p> <p>BAT n. 19.a. Gestione dell'acqua.</p>	-	Non applicabile	La risorsa idrica non viene adoperata direttamente nel processo svolto in impianto.
	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</p> <p>1.5. Emissioni in acqua</p> <p>BAT n. 19.b. Ricircolo dell'acqua.</p>	-	Non applicabile	La risorsa idrica non viene adoperata direttamente nel processo svolto in impianto.
	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</p> <p>1.5. Emissioni in acqua</p> <p>BAT n. 19.c. Superficie impermeabile.</p>	Tutte le aree con presenza di rifiuti e movimentazioni sono impermeabilizzate.	Applicata	-
	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</p> <p>1.5. Emissioni in acqua</p> <p>BAT n. 19.d. Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi.</p>	Si prevede il monitoraggio tramite PLC con comandi locali ed in remoto in sala controllo. In particolare il monitoraggio prevedrà tutte le misure atte a controllare malfunzionamenti e avarie dei sistemi di sollevamento di vasche e serbatoi. Visti i quantitativi ed i dimensionamenti effettuati, non si ritiene necessario mettere in campo elementi di troppo pieno o di contenimento secondario.	Applicata	-
	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</p> <p>1.5. Emissioni in acqua</p> <p>BAT n. 19.e. Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti.</p>	Lo stoccaggio dei PAP in ingresso (ST101) ha una superficie pari a circa 120 mq ed un volume di circa 360 mc considerando un'altezza del cumulo di circa 3 m. Lo stoccaggio ST101 è in grado di garantire una capacità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (R13) per almeno 3 giorni.	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.5. Emissioni in acqua BAT n. 19.f. La segregazione dei flussi di acque.	Si rimanda alla Relazione Tecnica concernente la gestione dei flussi idrici. In particolare si prevedono le seguenti reti di raccolta e smaltimento dei reflui: • Rete Acque Meteoriche; • Rete Acque Reflue di Processo: - Acque di scarico scrubber; - Acque di lavaggio interne e colatici venturi; - Condense di processo.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.5. Emissioni in acqua BAT n. 19.g. Adeguate infrastrutture di drenaggio.	Si rimanda alla Relazione Tecnica concernente la gestione dei flussi idrici. In particolare si prevedono le seguenti reti di raccolta e smaltimento dei reflui: • Rete Acque Meteoriche; • Rete Acque Reflue di Processo: - Acque di scarico scrubber; - Acque di lavaggio interne e colatici venturi; - Condense di processo. Le acque meteoriche che insisteranno sulle coperture, essendo non contaminate, saranno gestite all'interno della rete delle acque meteoriche non contaminate esistente che adduce le stesse alle esistenti trincee drenanti, mentre le acque che insisteranno sulle zone pavimentate saranno naturalmente drenate nella esistente rete delle acque dei piazzali ed avviate alle vasche di prima pioggia esistenti.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.5. Emissioni in acqua BAT n. 19.h. Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite.	La tenuta delle vasche di contenimento delle acque reflui sarà monitorata attraverso le verifiche previste nel PMeC allegato alla autorizzazione dell'impianto.	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</p> <p>1.5. Emissioni in acqua</p> <p>BAT n. 19.i. Adeguata capacità di deposito temporaneo.</p>	<p>Tutti i reflui sono captati da reti dedicate e avviati a recapiti finali in base alle loro caratteristiche.</p> <p>L'intervento non prevede scarichi idrici di processo in corpi idrici superficiali. Le acque di scarico scrubber e le acque di lavaggio interne e colaticci venturi saranno inviati ad impianto di trattamento esterno debitamente autorizzato, mentre le condense di processo saranno inviate all'impianto di depurazione esistente del Polo Impiantistico. Le acque meteoriche che insisteranno sulle coperture, essendo non contaminate, saranno gestite all'interno della rete delle acque meteoriche non contaminate esistente che adduce le stesse alle esistenti trincee drenanti, mentre le acque che insisteranno sulle zone pavimentate saranno naturalmente drenate nella esistente rete delle acque dei piazzali ed avviate alle vasche di prima pioggia esistenti.</p> <p>La raccolta separata delle varie frazioni di acque reflue è stata progettata al fine di consentire, in caso di necessità, lo smaltimento mediante autobotte, in linea quindi con quanto previsto dalla presente BAT. Per quanto riguarda i dimensionamenti dei sistemi di raccolta si rimanda alla Relazione Tecnica.</p>	<p>Applicata</p>	<p>-</p>

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
<p>DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</p>	<p>1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.5. Emissioni in acqua BAT n. 20</p>	-	Non applicabile	<p>L'intervento non prevede scarichi idrici di processo in corpi idrici superficiali. Le acque di scarico scrubber e le acque di lavaggio interne e colaticci venturi saranno inviati ad impianto di trattamento esterno debitamente autorizzato, mentre le condense di processo saranno inviate all'impianto di depurazione esistente del Polo Impiantistico. Le acque meteoriche che insisteranno sulle coperture, essendo non contaminate, saranno gestite all'interno della rete delle acque meteoriche non contaminate esistente che adduce le stesse alle esistenti trincee drenanti, mentre le acque che insisteranno sulle zone pavimentate saranno naturalmente drenate nella esistente rete delle acque dei piazzali ed avviate alle vasche di prima pioggia esistenti.</p>

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.6. Emissioni da inconvenienti e incidenti BAT n. 21.a. Misure di protezione.	Nel progetto sono presenti tutte le misure di protezione che verranno anche inserite nel Sistema di Gestione Ambientale. Tutto l'impianto sarà dotato di recinzione la cui integrità sarà garantita da regolari controlli. L'intero sito sarà controllato da un sistema di telecamere a circuito chiuso con remotazione delle immagini nell'ufficio controllo. La visualizzazione delle immagini permetterà di tenere sotto controllo l'intero perimetro in modo continuo. La relazione, gli schemi funzionali ed i layout che compongono il progetto del sistema antincendio, parte integrante e sostanziale del progetto, riportano i calcoli dei carichi d'incendio ed i relativi presidi adottati in funzione dei rifiuti presenti per tipologia e quantità.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.6. Emissioni da inconvenienti e incidenti BAT n. 21.b. Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti.	Verranno elaborate specifiche procedure e istruzioni per gestire le emissioni da incidenti/inconvenienti. Per l'intero sito in esame saranno elaborati diversi documenti in relazione al contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, tra i quali un piano per la gestione delle emergenze interne ed esterne che contempleranno anche l'evacuazione del sito qualora necessario. La gestione dell'impianto in progetto verrà affidata a personale qualificato ed idoneamente addestrato nel gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti; verranno programmati corsi di aggiornamento finalizzati a mantenere un consono livello di competenza in modo da assicurare un tempestivo ed adeguato intervento in caso di incidenti. Nel caso si verificassero fenomeni di combustione del rifiuto presso il sito lo spegnimento avverrebbe attraverso l'utilizzo di acqua il cui trattamento si configurerebbe esattamente al pari delle acque di lavaggio/colatici, raccolte dagli appositi sistemi.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.6. Emissioni da inconvenienti e incidenti BAT n. 21.c. Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti.	Verranno inseriti nel Sistema di Gestione Ambientale e appositamente registrati.	Applicata	-

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.7. Efficienza nell'uso dei materiali BAT n. 22	-	Non applicabile	Non è previsto né possibile l'utilizzo rifiuti in sostituzione di altri materiali.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.8. Efficienza energetica BAT n. 23.a. Piano di efficienza energetica.	Il Piano di Efficienza Energetica sarà introdotto all'interno del Sistema di Gestione Ambientale. Il progetto si inserisce perfettamente negli obiettivi del Programma Regionale FESR 2021-2027.	Applicata	-
	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.8. Efficienza energetica BAT n. 23.b. Registro del bilancio energetico.	Nel PMeC saranno indicate le modalità di monitoraggio dell'energia consumata e le frequenze dei controlli; si specifica che allo scopo di poter monitorare in maniera puntuale i consumi energetici si prevede che ogni sezione di impianto sia dotata di contatori dedicati. L'installazione di tali strumenti premetterà la creazione di un registro del bilancio energetico. Nel Sistema di Gestione Qualità - Ambiente - Sicurezza che verrà adottato per l'impianto si predisporrà un Registro di Bilancio Energetico con le caratteristiche riportate nella BAT i cui risultati saranno inseriti nel Report Ambientale Annuale dell'impianto.	Applicata	-
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 1.9. Riutilizzo degli imballaggi BAT n. 24	Se in buone condizioni e sufficientemente puliti saranno riutilizzati dove possibile gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallet, ecc.), per collocare rifiuti, a seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente contenute. Se necessario, prima del riutilizzo gli imballaggi saranno sottoposti ad un apposito trattamento (ad esempio, ricondizionati, puliti).	Applicata	-
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai	2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI 2.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti 2.1.1. Emissioni nell'atmosfera BAT n. 25. Ciclone.	-	Non applicabile	Tra le tecniche adoperate nell'impiantistica di trattamento degli effluenti gassosi a servizio del sito, NON compare quella indicata dalla BAT in esame.

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI 2.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti 2.1.1. Emissioni nell'atmosfera BAT n. 25. Filtro a tessuto.	-	Non applicabile	Tra le tecniche adoperate nell'impiantistica di trattamento degli effluenti gassosi a servizio del sito, NON compare quella indicata dalla BAT in esame.
	2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI 2.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti 2.1.1. Emissioni nell'atmosfera BAT n. 25. Lavaggio a umido (wet scrubbing).	Emissione a valle del processo di essiccazione e del sistema di estrusione e trattamento dell'effluente gassoso con sistema ad umido in torre scrubber. Al fine di soddisfare le portate in gioco, pari a circa 52.000 mc/h, sarà necessario installare n.1 scrubber a doppio stadio + venturi a due stadi della portata pari a circa 60.000 mc/h. Il venturi di pre-abbattimento con vasca di contenimento separata. Il primo stadio prevede il dosaggio di una soluzione acida mentre nel secondo è previsto uno stadio basico/ossidativo. Lo scrubber è stato dimensionato secondo le portate e i limiti obiettivo di progetto.	Applicabile	-
	2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI 2.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti 2.1.1. Emissioni nell'atmosfera BAT n. 25. Iniezione d'acqua nel frantumatore.	-	Non applicabile	Tra le tecniche adoperate nell'impiantistica di trattamento degli effluenti gassosi a servizio del sito, NON compare quella indicata dalla BAT in esame.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI 2.2. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici BAT n. 26 BAT n. 27 BAT n. 28	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento Meccanico di Rifiuti Metallici.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI 2.3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC BAT n. 29 BAT n. 30	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC.

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI 2.4. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico 2.4.1. Emissioni nell'atmosfera BAT n. 31	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento Meccanico dei rifiuti con potere calorifico.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI 2.5. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio BAT n. 32	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento Meccanico dei RAEE contenenti mercurio.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI 3.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti BAT n.33	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento Biologico di Rifiuti.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI 3.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti BAT n.34.a	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento Biologico di Rifiuti.
	3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI 3.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti BAT n.34.b	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento Biologico di Rifiuti.
	3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI 3.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti BAT n.34.c	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento Biologico di Rifiuti.

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
	3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI 3.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti BAT n.34.d	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento Biologico di Rifiuti.
	3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI 3.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti BAT n.34.e	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento Biologico di Rifiuti.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI 3.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti BAT n.35.a	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento Biologico di Rifiuti.
	3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI 3.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti BAT n.35.b	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento Biologico di Rifiuti.
	3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI 3.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti BAT n.35.c	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento Biologico di Rifiuti.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI 3.2. Conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico dei rifiuti BAT n.36	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento Aerobico di Rifiuti.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI 3.2. Conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico dei rifiuti BAT n.37	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento Aerobico di Rifiuti.

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI 3.3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento anaerobico dei rifiuti BAT n.38	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento Anaerobico di Rifiuti.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI 3.4. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti BAT n.39	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento Biologico di Rifiuti.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI 4.1. Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi BAT n. 40. Monitoraggio dei rifiuti in ingresso.	Si rimanda alla BAT 2 per il monitoraggio dei rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione ed accettazione.	Applicabile	-
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI 4.1. Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi BAT n. 41. BAT 14.d. e tecniche quali adsorbimento, biofiltro, ecc.	Tutte le lavorazioni vengono effettuate all'interno di aree confinate e poste in depressione dal sistema di ventilazione e depurazione dell'aria di processo in osservanza della BAT 14, inoltre il progetto prevede che le arie esauste dalla specifica sezione impiantistica siano trattate prima di essere immesse in atmosfera.	Applicabile	-
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI 4.2. Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione degli oli usati BAT n. 42 BAT n. 43 BAT n. 44	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Rigenerazione degli Olii Usati.

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI 4.3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico BAT n. 45	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento chimico-fisico dei rifiuti con potere calorifico.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI 4.4. Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione dei solventi esausti BAT n. 46 BAT n. 47	-	Non Applicabile	Non è un impianto di rigenerazione dei solventi esausti.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI 4.5. BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di composti organici provenienti dalla rigenerazione degli oli usati, dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico e dalla rigenerazione dei solventi esausti	-	Non Applicabile	Non è un impianto di rigenerazione dei solventi esausti.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI 4.6. Conclusioni sulle BAT per il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato BAT n. 48 BAT n. 49	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento Termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno contaminato.

ALLEGATO S.P.A VERIFICA DELLE BAT

Bref o BAT conclusioni	Riferimento	Misure adottate	Applicazione Bref o BAT conclusioni	Note
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI 4.7. Conclusioni sulle BAT per il lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato BAT n. 50	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Lavaggio con Acqua del Terreno Escavato Contaminato.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI 4.8. Conclusioni sulle BAT per la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB BAT n. 51	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Decontaminazione delle Apparecchiature contenenti PCB.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	5. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI A BASE ACQUOSA 4.8. Conclusioni sulle BAT per la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB BAT n. 52 BAT n. 53	-	Non Applicabile	Non è un impianto di Trattamento dei Rifiuti Liquidi a Base Acquosa.